

A) CRITERI DI VALUTAZIONE DURANTE GLI SCRUTINI E CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO

Criteri scrutini intermedi

I Consigli di Classe, per gli studenti che presentino una o più insufficienze, indicheranno analiticamente le carenze rilevate nella o nelle discipline, al fine di consentire all'alunno di raggiungere entro giugno gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante:

- lo studio personale (carenze, di norma lievi, che lo studente può colmare autonomamente con un maggior impegno nello studio a casa)
- il recupero in itinere durante le ore curriculari (carenze gravi, che necessitano di un supporto da parte del docente, attraverso l'indicazione di attività specifiche)
- la frequenza di appositi interventi di recupero, attuati con corsi pomeridiani per non più di due discipline nelle quali lo studente evidenzia carenze gravi, per le quali occorre un intervento aggiuntivo rispetto al lavoro curricolare.

Nei casi a) e b), il docente disporrà autonomamente tempi e modalità delle verifiche, dirette ad appurare il superamento delle carenze riscontrate.

Nel caso c), saranno stabiliti dei giorni specifici per le apposite verifiche, al termine dei corsi di recupero pomeridiani. I risultati di tali verifiche saranno comunicati alle famiglie con una lettera informativa.

Criteri scrutini finali

Sono ammessi all'anno successivo gli studenti che abbiano riportato la sufficienza in tutte le discipline.

Nell'ambito della normativa vigente, il Collegio dei Docenti propone, fatta salva l'autonomia dei Consigli di classe, di adottare negli scrutini finali i seguenti criteri orientativi nelle situazioni problematiche:

Per gli studenti che presentino una o più insufficienze, il Consiglio di Classe valuterà la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, proprio delle discipline interessate, mediante lo studio personale o la frequenza di appositi corsi di recupero, indicando i moduli del programma in cui lo studente evidenzia gravi carenze.

A questo proposito, fanno testo i programmi finali delle singole discipline redatti dai docenti e firmati da almeno due studenti.

Il docente dovrà predisporre il programma, riportando i moduli con le relative unità didattiche.

Tale valutazione non dovrà concentrarsi esclusivamente sulle insufficienze, ma terrà conto della situazione complessiva e, in particolare, dei seguenti aspetti:

- Impegno e partecipazione, anche relativamente alle attività di sostegno e recupero
- Progressi conseguiti rispetto alla situazione iniziale, dopo gli interventi di recupero pomeridiani ed in itinere
- Acquisizione sostanziale del metodo di studio
- Livello di acquisizione dei saperi essenziali e delle competenze di base
- Incidenza di problemi attinenti alla continuità didattica
- Fattori individuali oggettivamente condizionanti il processo di apprendimento
- Risultati significativamente positivi in più materie.

La presenza di quattro insufficienze, delle quali tre gravi (voto 4), soprattutto in materie di indirizzo, giustifica la non ammissione.

La presenza di più insufficienze inferiori al voto 4 giustifica la non ammissione, nel caso di materie di indirizzo.

Evitando ogni automatismo, e tenendo sempre conto della specificità delle situazioni, si stabilisce come soglia di attenzione la presenza di tre insufficienze gravi o di una diffusa mediocrità. Il Consiglio di Classe valuterà, caso per caso, l'opportunità di sospendere il giudizio fino al massimo di tre materie, in base alla possibilità che l'alunno consegua, entro la data stabilita per le verifiche integrative finali, significativi miglioramenti.

All'alunno scrutinato con sospensione di giudizio potranno essere assegnati al massimo due corsi di recupero.

Integrazione scrutini finali

a. I Consigli di Classe valuteranno, alla luce delle verifiche integrative, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, la situazione complessiva dell'alunno e le sue possibilità di affrontare l'anno successivo. In particolare, si valuteranno i progressi realizzati rispetto alle insufficienze gravi di partenza, soprattutto se in discipline di indirizzo, ovvero la persistenza di gravi lacune che pregiudichino lo studio successivo.

Il persistere di carenze gravi in almeno due materie, con conseguente votazione gravemente insufficiente, può giustificare la non ammissione, soprattutto se in materie d'indirizzo; nella valutazione, si terrà conto altresì delle sufficienze conseguite a giugno con voto di consiglio, su proposte di voto insufficienti.

b. La votazione finale dovrà riferirsi non solo alla prova integrativa finale, ma anche ai risultati conseguiti a giugno, fermo restando che il Consiglio di Classe, in caso di risultati particolarmente confortanti nelle prove integrative finali, potrà conferire nella disciplina interessata una votazione non superiore a 7.

c. Il credito scolastico viene attribuito, agli alunni del triennio, in base alla media conseguita, applicando la fascia più bassa.

Non vengono in ogni caso presi in considerazione altri elementi (frequenza, interesse e partecipazione, attività complementari, crediti formativi).

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE HANNO SVOLTO PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

Per gli alunni che frequentino un periodo di formazione all'estero, il credito scolastico verrà attribuito tenendo conto delle valutazioni riportate nelle discipline presenti nel piano di studi del Liceo di appartenenza e dalla valutazione espressa dal Consiglio di Classe, a seguito del colloquio di riammissione alla classe di provenienza.

A tal fine, prima della fruizione del periodo di studi all'estero, si fornirà il programma chiaro e dettagliato dei contenuti minimi per ciascuna materia, indispensabile per un proficuo reinserimento.

C) CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO

L'attribuzione del credito scolastico agli alunni del triennio riveste grande importanza ai fini dell'Esame di Stato.

Essa deve rispondere a criteri di equità ed omogeneità, propri in generale del procedimento di valutazione (DPR 122/2010), e deve pertanto risultare del tutto comprensibile e trasparente.

Stabilire dei criteri oggettivi di attribuzione del credito inseriti nel POF assicura una valutazione equa ed omogenea, allo scopo di rendere gli esiti in sede di scrutinio chiari e leggibili all'utenza.

Si ricorda che la normativa di riferimento è il D.M. 99/2010, Nota alla tabella A allegata in calce.

1. PRINCIPI FONDAMENTALI

1.1 Il credito scolastico è attribuito in base alla media dei voti, comprensiva anche del voto di condotta.

1.2 La media dei voti stabilisce la banda di oscillazione del credito attribuibile, in base alla tabella ministeriale (D.M. 99/2009 - Tabella A):

CREDITO SCOLASTICO Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

2. QUANDO SI ATTRIBUISCE LA FASCIA ALTA?

2.1 Di norma, la fascia alta della banda di oscillazione viene attribuita in presenza di una media dallo 0,5 (incluso) in poi.

2.2 La media di 0,5 s'intende conseguita anche con 0,45 (6,45 = 6,5....).

3 FASCIA ALTA E CREDITI AGGIUNTIVI

3.1 Nei casi in cui la media sia inferiore allo 0,5, il valore più alto della banda di oscillazione può essere attribuito in presenza dei crediti aggiuntivi, che migliorano la media base secondo i criteri (vedi Nota Tabella A) e i misuratori di seguito descritti:

L'assiduità viene valutata positivamente (punti 0,1) se le assenze non superano il 10% del monte ore annuale. Le assenze per malattia debitamente documentate non sono considerate.

L'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo sono valutati dal Consiglio di classe, con decisioni all'unanimità o a maggioranza, tenuto anche conto delle valutazioni eventuali in IRC o in Materia Alternativa (punti 0,1- 0,2).

Le attività complementari interne all'istituto vengono valutate in base alla effettiva e fattiva partecipazione e vanno opportunamente attestate (punti 0,2 per una attività).

Un credito formativo esterno coerente con le finalità dell'indirizzo di studi e debitamente documentato, oppure una seconda attività interna (punti 0.1).

Tabella di Riepilogo

CRITERI	MISURATORI
Frequenza (assenze inferiori al 10% del monte ore annuale)	0,1
Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (tenuto conto anche delle valutazioni di IRC e della Materia Alternativa)	0,1 (apprezzabile) 0,2 (molto positiva)
Per una attività complementare all'interno dell'Istituto	0,2
Per una seconda attività complementare interna o per credito formativo esterno (max 1 documentato)	0,1

Esempi:

Quarto anno, media = 7,1

Ipotesi 1

media	7,1
frequenza	0,1
Interesse e partecipazione	0,2
	7,4 = credito 5 (fascia bassa)

Ipotesi 2

media	7,1
frequenza	0,1
Interesse e partecipazione	0,2
Attività complementare	0,2
	7,6 = credito 6 (fascia alta)

Ipotesi 3

media	7,1
frequenza	0,1
Interesse e partecipazione	0,2
Credito formativo attività esterna	0,1
	7,5 = credito 6 (fascia alta)

L'eventuale presenza di crediti aggiuntivi non comporta in nessun caso il superamento della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti.

Esempio:

Quarto anno

media	7,9
frequenza	0,1
Interesse e partecipazione	0,2
Attività complementare	0,2
Credito formativo	0,1
	8,5 teorico = credito 6 (perché la banda di oscillazione, legata alla media, resta quella tra 5 e 6)

3.3 Nel caso di alunni con la media di 9,1 la fascia massima della banda di oscillazione è comunque conseguita se il Consiglio di classe, all'unanimità, riconosce il forte impegno dell'alunno/a (a prescindere dalla presenza di crediti per attività complementari interne o esterne).

4. QUANDO NON SI ATTRIBUISCONO CREDITI AGGIUNTIVI?

4.1 I Crediti aggiuntivi per conseguire la fascia alta non sono attribuiti:

- a. agli alunni che in sede di scrutinio finale di giugno vengono aiutati dal Consiglio di Classe, con decisione verbalizzata, in una o più materie dove non abbiano conseguito una piena sufficienza, nell'ambito di una valutazione complessiva del rendimento scolastico.
- b. agli alunni che, in seguito a sospensione di giudizio negli scrutini di giugno, vengano eventualmente promossi nello scrutinio integrativo.

In entrambi i casi predetti, ai fini del calcolo del credito scolastico vale solo la media dei voti.

5. CREDITI FORMATIVI ESTERNI

5.1 I crediti formativi esterni devono:

essere coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi frequentato
essere riferiti all'anno scolastico
essere debitamente documentati

le attestazioni devono essere emesse da Enti accreditati nel settore di riferimento

e attestazioni devono pervenire all'Istituto entro il 15 maggio per permettere l'esame da parte degli organi competenti;

5.2 Le attestazioni di credito formativo conseguito al di fuori dell'istituto di appartenenza possono riguardare le seguenti attività:

a) attività culturali: le certificazioni devono pervenire da enti culturali riconosciuti cioè enti, associazioni, istituzioni di diritto pubblico.

Nel caso delle certificazioni linguistiche, queste devono attestare un livello di competenza linguistica pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza; possono essere certificazioni acquisite presso scuole straniere con sede all'estero e/o in Italia, provviste di durata e valutazione delle competenze acquisite.

Nel caso di certificazioni musicali, queste devono pervenire da Conservatori per la frequenza a corsi di musica.

Nel caso di certificazioni informatiche, queste devono attestare un livello di competenza pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza.

Nel caso, infine, di concorsi e competizioni in ambito scolastico (p.e. certamina, olimpiadi, etc.) , queste devono essere promossi dal Ministero ovvero inclusi nella Tabella A allegata al DM 27 luglio 2010 e possono essere riconosciuti solo se in presenza di vincita o piazzamento entro il 3° posto ovvero di premio speciale assegnato, menzione d'onore, etc.

b) attività educative: sono relative ad attività svolte nell'ambito del volontariato, della cooperazione, della solidarietà e della difesa dell'ambiente e devono pervenire da enti, associazioni, istituzioni riconosciute per impegno sociale e umanitario ovvero che godano della qualifica di ONLUS. Le attività devono essere definite nel dettaglio sia per quanto riguarda la tipologia che la durata.

c) attività sportive: riguardano attività agonistiche certificate da enti, società, associazioni, scuole, accademie riconosciute dal CONI; le certificazioni devono indicare il tipo e il livello di attività praticata, la frequenza, la durata degli allenamenti e l'eventuale partecipazione a manifestazioni locali, nazionali e/o internazionali.

In caso di dubbio, il Consiglio di classe decide, anche a maggioranza, di considerare o meno il titolo presentato, fornendo sintetica motivazione della propria decisione.

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.